

richieste totali di notificazione mentre sono stati notificati a mezzo del servizio postale 654.000 atti (dati del Ministero della giustizia per l'anno 2000);

la convenzione conferirebbe, in regime di monopolio, la gestione del servizio di notificazione degli atti penali ad una società privata che gestisce un pubblico servizio;

gli operatori e gli studiosi del diritto, hanno da tempo individuato univocamente proprio nelle notificazioni eseguite a mezzo del servizio postale uno dei punti maggiormente critici rispetto ai tempi del processo penale e, pertanto, se lo scopo primario è quello di restituire celerità e certezza ai tempi del processo penale e civile, l'obiettivo dell'amministrazione giudiziaria dovrebbe essere quello di incentivare la notificazione personale proponendo una modifica all'articolo 107 del decreto del Presidente della Repubblica 1229/590 che obbliga gli UNEP a spedire per posta tutti gli atti fuori del Comune ove ha sede l'Ufficio;

a quanto sembra le Amministrazioni responsabili, non tengono conto del fatto che per avere certezza degli esiti delle notificazioni postali, per la trasparenza del processo di notificazione e per la possibilità di effettuare controlli, Poste italiane spa, ha messo a disposizione degli utenti il servizio di tracciamento della corrispondenza semplicemente chiamando le utenze telefoniche 803160 e 800000160 oltre che sul sito www.poste.it —:

come i Ministri interessati, ciascuno per la parte di propria competenza, valutino la situazione descritta in premessa tenendo conto della forte e motivata critica avanzata dagli ambienti giudiziari interessati al progetto che il Governo intende approvare;

quali vantaggi ne deriverebbero al sistema giustizia e se invece tutto ciò non comporterebbe un ulteriore appesantimento dei procedimenti;

se non ritengono in fine di dover coinvolgere in uno progetto così delicato le

competenze e le conoscenze degli ufficiali giudiziari per trovare una soluzione che possa ritenersi veramente di pubblica utilità. (4-09218)

* * *

ECONOMIA E FINANZE

Interrogazione a risposta orale:

GIUSEPPE DRAGO. — *Al Ministro dell'economia e delle finanze.* — Per sapere — premesso che:

l'articolo 12 della finanziaria 2003 prevede, relativamente ai carichi inclusi in ruoli emessi da uffici statali e affidati ai concessionari del servizio nazionale della riscossione fino al 30 giugno 1999, la possibilità per i debitori di estinguere il debito senza corrispondere gli interessi di mora e con il pagamento:

a) di una somma pari al 25 per cento dell'importo iscritto a ruolo;

b) delle somme dovute al concessionario a titolo di rimborso per le spese sostenute per le procedure esecutive eventualmente effettuate dallo stesso;

il Ministro dell'economia ha comunicato che erano esclusi da tale disposizione di legge le somme iscritte a ruolo dall'INPS e dall'INAIL perché tali istituti non possono considerarsi « uffici statali »;

la prima sezione civile della Corte di Cassazione, con ordinanza n. 291 del 24 gennaio 2003 ha ricompreso tra gli « uffici statali » anche gli uffici di enti diversi da quelli statali, quali l'INPS e l'INAIL, che pur dotati di personalità giuridica, completano l'organizzazione dello Stato, al quale sono strettamente strumentali, con una organizzazione a carattere nazionale, per la realizzazione di fini fondamentali che la Costituzione assegna alla Repubblica italiana —:

se non ritenga opportuno adeguarsi all'interpretazione della Suprema Corte, includendo ai fini dell'applicazione del citato articolo 12 della finanziaria 2003,

anche i ruoli esattoriali emessi dall'INPS e dall'INAIL. (3-03150)

Interrogazioni a risposta scritta:

CATANOSO. — *Al Ministro dell'economia e delle finanze.* — Per sapere — premesso che:

l'articolo 10 dell'ordinanza del Presidente del Consiglio dei ministri del 2 ottobre 2003 n. 3315, « Disposizioni urgenti di protezione civile », ha disposto il differimento al 31 marzo 2004 dei termini relativi ad adempimenti e versamenti di obblighi tributari a favore dei soggetti residenti ovvero aventi sede legale od operativa, alla data del 29 ottobre 2002, in taluni comuni della provincia di Catania interessati direttamente dall'eruzione del vulcano Etna e da ordinanze sindacali di sgombero a seguito dello sciame sismico;

nell'approssimarsi della scadenza della sospensione, si fanno più insistenti da parte dei contribuenti delle zone interessate richieste di interventi chiarificatori sulle eccezionali modalità di versamento previste;

in particolare vengono rivolti i seguenti quesiti:

posto che con apposito comunicato ufficiale il Ministero delle finanze ha chiarito che i versamenti dei tributi sospesi dovranno essere effettuati con i codici tributo normalmente utilizzati per il versamento delle imposte, con quali codici tributo dovranno essere versate le ritenute sospese nel caso in cui il sostituto d'imposta non ha la possibilità di rivalersi sul contribuente debitore dell'imposta sospesa (vedi dipendenti cessati dal servizio per le ritenute sulle retribuzioni ordinarie e sul trattamento di fine rapporto, eredi di chi ha ricevuto un compenso o un TFR con ritenuta sospesa, aziende e lavoratori autonomi per provvigioni o compensi con ritenuta sospesa);

la rateizzazione prevista per il pagamento è da intendersi con periodicità

mensile sia per le ritenute che per l'IVA e i versamenti diretti di imposte dirette o si dovrà far riferimento ad altra durata? E in quante rate dovrà essere di fatto effettuato il pagamento nei diversi casi;

il primo versamento potrà essere effettuato entro il giorno 16 del mese di aprile nell'ambito del « versamento unificato » mensile o dovrà comunque rispettare la scadenza del giorno 1° aprile prevista dall'ordinanza —:

quali iniziative intenda intraprendere affinché — alla luce delle conseguenze che tali dubbi interpretativi stanno generando tra la popolazione e al fine di prevenire il verificarsi di comportamenti difformi da parte dei contribuenti — si giunga in tempi brevi ad un intervento chiarificatore da parte dell'Agenzia delle entrate. (4-09215)

PERROTTA. — *Al Ministro dell'economia e delle finanze.* — Per sapere — premesso che:

con il decreto-legge 30 settembre 1994 n. 564, convertito in legge 30 novembre 1994 n. 656, finalizzato all'attuazione di accordi preventivi extragiudiziali tra il fisco e il contribuente per una pacifica definizione delle controversie possibili o in atto;

con il decreto-legge n. 79/1997, convertito nella legge n. 140 del 28 maggio 1997 l'ammontare del premio, ridefinito in tale testo come compenso incentivante, veniva elevato al 2 per cento delle somme definitivamente riscosse a seguito di accertamento tributario. Tali precisazioni, a dire del Ministero delle Finanze dell'epoca, secondo quanto allora pubblicato dalla stampa, servivano ad incoraggiare i funzionari dell'Amministrazione ad individuare evasioni fiscali di notevole rilevanza —:

quali iniziative normative siano state adottate per consentire l'applicazione delle norme citate e quale uso sia stato fatto delle somme a tal fine accantonate;

se siano pervenute richieste di correzione di compensi incentivanti nella misura del 2 per cento per la scoperta di evasioni di notevole rilevanza e se dette richieste siano state soddisfatte. (4-09221)

* * *

GIUSTIZIA

Interrogazione a risposta in Commissione:

RAFFAELLA MARIANI, MAGNOLFI, CARLI e CORDONI. — *Al Ministro della giustizia.* — Per sapere — premesso che:

i tagli delle risorse destinate al settore giustizia avranno come conseguenza un'ulteriore diminuzione dell'efficienza e della speditezza dei processi;

la circolare n. 590 del 3 febbraio 2003 emanata dal Ministero della giustizia richiama al «risparmio» nell'utilizzo dei servizi di fonoregistrazione;

tale richiamo è stato interpretato dai dirigenti di alcuni Tribunali nel senso di eliminare o comunque contrarre fortemente il servizio di stenotipia che rappresenta una garanzia processuale importante nell'espletamento della funzione giurisdizionale;

così è avvenuto a Lucca, compromettendo la situazione relativa alla verbalizzazione delle udienze penali nel nostro circondario di Tribunale. Dal 27 gennaio 2004, senza alcun preavviso, il servizio di stenotipia è stato sostituito da un non meglio precisato servizio di audioregistrazione;

in Toscana il circondario del Tribunale di Lucca è il primo in cui un fatto simile si verifica;

in tale distretto l'Assemblea delle Camere Penali di Lucca, riunitasi straordinariamente il 29 gennaio 2004, ha deliberato astensione per i giorni 1, 2, 3, 4 e 5 marzo, manifestando preoccupazioni che sono state recepite anche dalle istituzioni locali e che hanno avuto ampio rilievo sulla stampa locale;

viene ritenuta insufficiente la soluzione prevista dal Tribunale attraverso un nuovo contratto di appalto relativo ai «servizi di documentazione degli atti processuali penali» che contempla la possibilità di documentare gli atti del processo penale in via alternativa a mezzo trascrizione in fonoregistrazione in tempo differito;

per le esigenze del servizio giustizia e dei cittadini la documentazione degli atti del processo a mezzo della trascrizione in tempo reale mediante stenotipia elettronica appare l'unica in grado di soddisfare il rispetto dei principi di immediatezza, oralità e concentrazione del dibattimento e del contraddittorio nella formazione delle prove che presiedono al processo penale, e che l'utilizzazione della medesima modalità di documentazioni degli atti in ogni processo, è assolutamente necessaria al fine di garantire l'uguaglianza dei diritti ed il loro pieno esercizio nel processo;

il nuovo regime poi, rischierebbe di infliggere un colpo mortale all'economia del sistema delle piccole cooperative di servizi che si occupano di redigere le trascrizioni —:

se e quali urgenti provvedimenti intenda adottare per porre rimedio a tale preoccupante situazione e se per fare ciò non intenda adottare iniziative per predisporre un congruo rimpinguamento dei fondi necessari. (5-02951)

Interrogazione a risposta scritta:

PERROTTA. — *Al Ministro della giustizia.* — Per sapere — premesso che:

il numero delle domande di grazia richieste dai detenuti in questi ultimi tempi è notevolmente aumentato. Di tutte le richieste inoltrate, solo un numero irrisorio si è concluso con esito positivo, in particolare, ai due provvedimenti di grazia concessi nel 2003 —:

quali siano state le valutazioni del Ministro interrogato in merito alle due grazie concesse. (4-09207)

* * *